

**REPUBBLICA ITALIANA
POLITECNICO DI MILANO**

**CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA
di appalto per la fornitura di**

**SERVIZI ASSICURATIVI DEL POLITECNICO DI MILANO – RESPONSABILITÀ CIVILE PER
VIOLAZIONE DEGLI ACCORDI DI RISERVATEZZA – CIG 7315444F59**

TRA

il Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano - C.F. 80057930150 che nel prosieguo del presente atto sarà denominato Politecnico

E

la società GENERALI ITALIA S.P.A, via Marocchese 14 Mogliano Veneto (TV), C.F. 00409920584, capitale sociale versato € 1.618.628.450,00, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno il 15/07/2013 con numero TV-364135, che nel prosieguo del presente atto sarà denominata Società.

L'anno duemila diciotto il giorno 11 (undici) del mese di aprile nei locali dell'Area Area Gestione Infrastrutture e Servizi del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 Milano, avanti a me Dott. Francesco Cavazzana, nato a Milano il 10.12.1976, Ufficiale Rogante, in forza del D.D. Rep. n. 963 Prot. n. 8890 del 26.03.2014, senza la presenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo rinunciato, me consenziente, si sono costituiti:

- da una parte il Politecnico rappresentato Dott. Raffaele Sorrentino nato a Napoli il 23/04/1966, C.F. SRRRFL66D23F839H, domiciliato per la carica nei locali del Rettorato di questo Politecnico, siti come sopra, il quale interviene nel presente contratto in virtù del D.D. Repertorio n. 2275/2018 Prot n. 33440 del 04/04/2018 emesso ai sensi dell'art. 59, comma 4, del R.A.F.C. del Politecnico emanato con D.R. Rep. n. 828 Prot. n. 7766 del 14/03/2014, e in esecuzione del D.D. 7969/2017 Prot n. 116824 del 12/12/2017;

- dall'altra parte la Società rappresentata dal Dott. Gian Luca Buzzetti nato a Piacenza il 18/09/1968 C.F. BZZGLC68P18G535L, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Impresa, in qualità di Amministratore Unico della Società LEONARDO ASSICURAZIONI SRL che ha come oggetto sociale lo svolgimento dell'attività e la gestione del mandato dell'Agenzia Generale Milano Liberazione di Generali Italia s.p.a., come risulta da certificato della Camera di Commercio Milano Monza Brianza e Lodi Documento n P V 2777750 estratto dal Registro Imprese in data 07/03/2018 ed in forza della procura speciale sottoscritta

da FRANCESCO GIROTTI e PAOLO LUCIANO BAIOCCHI in rappresentanza di “GENERALI ITALIA SPA” dinanzi al Dott. LUCA TUCCI, Notaio in Roma, repertorio n. 7566 del 9/1/2018.

Tra detti comparenti, aventi i requisiti di legge della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo.

PREMESSO

- che il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano con delibera n. 201711280026 del 28/11/2017 ha previsto di bandire una procedura di gara aperta per la fornitura di Polizza assicurativa per Responsabilità civile per violazione degli accordi di riservatezza.

- che il Politecnico con decreto del Direttore generale 7969/2017 Prot n. 116824 del 12/12/2017 ha indetto procedura aperta per la fornitura di Polizza assicurativa per Responsabilità civile per violazione degli accordi di riservatezza.

- che con D.D. Repertorio n. 1320/2018 Prot n. 18794 del 23/02/2018 è stata aggiudicata definitivamente la gara con un ribasso del 24,27% rispetto alla base d'asta a Leonardo Assicurazioni – Agenzia di Generali Italia

- che è stata inviata comunicazione di aggiudicazione alla Società il 23/02/2018;

- che la Società, ai sensi dell'art. 7.5 del Capitolato Speciale ha costituito garanzia fideiussoria di Euro 61.684,71 a mezzo polizza fideiussoria n. 2018/13/6392867 emessa il 27/02/2018 da ITALIANA ASSICURAZIONI.

- che in data 08/03/2018 è stata inoltrata alla Prefettura di Treviso richiesta di rilascio dell'informazione antimafia e che non è ad oggi pervenuta risposta;

- che è stata verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/16 tramite il sistema AVCPASS

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il Politecnico, come sopra rappresentato, concede in appalto alla Società, rappresentata dal Dott. Gian Luca Buzzetti nato a Piacenza il 18/09/1968 C.F. BZZGLC68P18G535L, come risulta dalla procura speciale sopra menzionata, che accetta, l'affidamento dell'appalto di SERVIZI ASSICURATIVI DEL POLITECNICO DI MILANO – RESPONSABILITÀ CIVILE PER VIOLAZIONE DEGLI ACCORDI DI RISERVATEZZA – CIG 7315444F59.

Art. 3 - Obblighi della Società

Alla Società spetta l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto secondo le modalità di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale di Appalto (All. "1"), all'Offerta Tecnica ed Economica presentata in sede di gara (All. "2").

Art. 4 - Durata dell'appalto

L'appalto avrà inizio alla data del 15/04/2018 e avrà la durata fino al 31/12/2020, con facoltà di proroga per ulteriori 3 anni come previsto dagli atti di gara.

Art. 5 – Premio annuo

Il premio annuo sarà determinato come le modalità specificate nel capitolato Art.19 applicando i prezzi offerti in sede di gara, come da scheda di offerta (Allegato 2 Offerta Economica Assicurazioni NDA). Il premio annuo stimato, fatte salve le eventuali regolazioni previste, è il seguente: € 30.971,72 (premio annuo imponibile) € 37.862,93 (premio annuo lordo). Il valore complessivo del contratto per il periodo dal 15/04/2018 al 31/12/2020 è pari ad € 102.545,44. Il valore complessivo della proroga prevista per ulteriori 3 anni è pari ad € 113.588,79 (premio lordo).

Art. 6 - Condizioni della fornitura

L'appalto viene concesso dal Politecnico ed accettato dalla Società sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale (All. "1"), all'Offerta Tecnica (All. "2").

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010)

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa

Art. 8 – Condizioni di polizza assicurativa.

Il testo di Polizza è interamente ed esclusivamente costituito dal capitolato di gara come integrato dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 9 – Normativa anticorruzione.

1) RAPPORTI DI PARENTELA

La società dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, i Presidi di Scuola, visibili all'indirizzo <http://www.polimi.it/ateneo/>, RUP della presente procedura.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

La Società si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

3) CONOSCENZA CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO

Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, reperibili all'indirizzo:

<http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/>

Il Fornitore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

4) EX DIPENDENTI

La Società dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.

Art. 10 - Penalità

Saranno applicate le penalità previste dal Capitolato Speciale.

Art. 11 – Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto

Si applicano le cause e modalità di risoluzione previste dal Capitolato.

Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all'Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dagli artt. 7 e 9 del presente contratto e dai patti di integrità.

Ai sensi dell'Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di esito negativo dell'informativa antimafia richiesta, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 12 – Recesso

Si applicano le cause e modalità di recesso previste dal Capitolato.

Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall'Art.109 D.Lgs.50/2016.

Art. 13 - Documenti che fanno parte del contratto

- All. 1 Capitolato Speciale.
- All. 2 Offerta Economica
- All. 3 Offerta Tecnica
- All. 4 Patti di Integrità
- All. 5 Procura Speciale

Art. 14 - Domicilio legale

Per tutti gli effetti del presente contratto il Politecnico elegge domicilio legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano; la Società elegge domicilio legale in via Marocchesa, 14 Mogliano Veneto, Treviso (TV).

Art. 15 Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Politecnico e la Società sarà competente il Foro di Milano

Art. 16 Modalità di pagamento del premio

Si rinvia a quanto stabilito dal capitolato di gara.

Art. 17 Trattamento dati

Il Politecnico di Milano effettua il trattamento dei dati forniti dalla ditta appaltatrice, secondo le disposizioni dettate dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dei relativi disciplinari tecnici, ed esclusivamente per le finalità

connesse alla procedura e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Milano – Direzione Generale e il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP.

Il Fornitore si impegna a trattare tutti i dati personali eventualmente comunicati o raccolti nell'ambito della fornitura, ivi compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, con particolare riguardo all'applicazione dell'Allegato B Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Responsabile del Trattamento dei dati personali e sensibili eventualmente comunicati o raccolti nell'ambito della fornitura è il Fornitore.

La conservazione dei dati personali e sensibili oltre la scadenza della presente convenzione deve essere effettuata dal Fornitore secondo la normativa vigente in materia.

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 18 Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a comunicazione@polimi.it.

Art. 19 Riservatezza

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività commissionate tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 20 - Registrazione e spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente contratto, esclusa l'I.V.A., sono a carico della Società.

Il presente contratto è soggetto a registrazione fiscale a cura dell'Amministrazione del Politecnico.

Richiesto io sottoscritto Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, del quale, salvo che per gli allegati per espressa dispensa avutane dalle parti, ho dato lettura alle parti stesse che lo hanno approvato e con me lo sottoscrivono.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente Contratto è sottoscritto con firma digitale.

POLITECNICO DI MILANO

Raffaele Sorrentino

Società GENERALI ITALIA S.P.A

Dott. Gian Luca Buzzetti

Sono specificamente approvati ai sensi degli artt. 1341/1342 c.c. gli artt. 3 Obblighi della Società, 4 Durata dell'appalto, 5 Premio annuo, 6 Condizioni della fornitura, 8 Condizioni di polizza assicurativa, 9 Normativa anticorruzione, 10 Penalità, 11 Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto, 12 Recesso, 13 Documenti che fanno parte del contratto, 15 Foro competente e 16 Modalità di pagamento del premio, del presente contratto.

Società GENERALI ITALIA S.P.A

Dott. Gian Luca Buzzetti

L'UFFICIALE ROGANTE

Francesco Cavazzana

CAPITOLATO PER L' ASSICURAZIONE
"RESPONSABILITÀ CIVILE PER VIOLAZIONE DEGLI
ACCORDI DI RISERVATEZZA"

CONTRAENTE
POLITECNICO DI MILANO

Avvertenza

La presente polizza presenta una copertura su base "Claims Made"; in forza di tale regime temporale, l'efficacia della copertura assicurativa opera anche con riferimento alla data di presentazione della richiesta di risarcimento effettuata da parte del terzo danneggiato nei confronti dell'Assicurato, secondo le modalità ed i termini previsti in polizza, cui si rimanda per la disciplina di dettaglio.

INDICE

DEFINIZIONI [DEF]	1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]	3
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI	3
<i>Art. 1 Durata dell'Assicurazione - Proroga - Disdetta</i>	3
<i>Art. 2 Pagamento Del Premio e decorrenza dell'Assicurazione</i>	3
<i>Art. 3 Pagamenti per variazioni con incasso di Premio</i>	3
<i>Art. 4 Tracciabilità dei Pagamenti</i>	4
<i>Art. 5 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione</i>	4
<i>Art. 6 Variazione del rischio</i>	4
<i>Art. 7 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali</i>	4
<i>Art. 8 Clausola di recesso</i>	4
<i>Art. 9 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave</i>	5
<i>Art. 10 Diminuzione del Rischio</i>	5
<i>Art. 11 Interpretazione della Polizza</i>	5
<i>Art. 12 Danni precedenti</i>	5
<i>Art. 13 Assicurazione presso diversi Assicuratori</i>	5
<i>Art. 14 Oneri fiscali</i>	6
<i>Art. 15 Foro competente</i>	6
<i>Art. 16 Rinvio alle norme di legge</i>	6
<i>Art. 17 Trattamento dei dati</i>	6
<i>Art. 18 Coassicurazione e Delega</i>	6
<i>Art. 19 Conteggio del premio</i>	6
<i>Art. 20 Regolazione del Premio</i>	7
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	8
<i>Art. 21 Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato – Denuncia del Sinistro</i>	8
<i>Art. 22 Gestione delle vertenze di Danno – Spese Legali e Peritali</i>	8
<i>Art. 23 Pagamento dell'Indennizzo</i>	8
<i>Art. 24 Rinuncia al diritto di rivalsa</i>	9
<i>Art. 25 Recesso in caso di Sinistro</i>	9
<i>Art. 26 Produzione di informazioni sui sinistri</i>	9
CONDIZIONI PARTICOLARI – OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE	11
<i>Art. 1 Descrizione dell'attività ed Oggetto dell'Assicurazione</i>	11
<i>Art. 2 Presupposti di operatività della copertura</i>	11
<i>Art. 3 Soggetti non considerati terzi</i>	11
<i>Art. 4 Decorrenza dell'Assicurazione – Validità della garanzia</i>	12
<i>Art. 5 Esclusioni</i>	12
<i>Art. 6 Validità territoriale</i>	12

DEFINIZIONI [DEF]

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	Il Contraente e qualsiasi altro soggetto per il quale esista o sorga in futuro un interesse assicurabile da parte del Contraente
Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Denuncia di sinistro	La notifica inviata dall'Assicurato all'Assicuratore del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni di polizza, senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Evento dannoso	Il fatto, l'atto, l'omissione o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento
Danni corporali	Morte o lesioni personali
Danni materiali	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente alla distruzione o al deterioramento di beni fisicamente determinati
Danni patrimoniali	Perdite patrimoniali che non siano la conseguenza diretta o indiretta di danni materiali o di danni corporali
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Massimale	La massima esposizione della Società per ogni sinistro

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale
Periodo di validità	La durata dell'assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia della garanzia indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva della garanzia)
Responsabilità Civile	<p>La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato e che derivi dall'esercizio da parte degli Amministratori e di Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività dichiarate in polizza, ai sensi dell'articolo 2043 e seguenti del Codice Civile e dell'articolo 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa</p> <ul style="list-style-type: none">- domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni;- azione civile di risarcimento danni promossa dal parte civile nel processo penale nei confronti dell'Amministrazione quale civilmente responsabile;- qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento dei danni. <p>Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento.</p>
Ricavi	<p>La somma dei ricavi risultanti dalle seguenti voci del Conto Economico del Bilancio Unico di Ateneo:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico;b) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi.
Accordi di riservatezza (Non Disclosure Agreement)	<p>Accordi che l'Ateneo (ovvero i singoli Dipartimenti/Poli/Laboratori e Strutture di Ricerca) sottoscrive con soggetti terzi sia pubblici che privati, finalizzati alla definizione degli obblighi di riservatezza e di non divulgazione di specifiche informazioni riservate e/o confidenziali, che l'Ateneo e la controparte si scambiano reciprocamente ovvero che la controparte comunica all'Ateneo:</p> <ul style="list-style-type: none">a) durante la fase preliminare alla stipula di successivi accordi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratto di ricerca, contratto di consulenza, accordo di collaborazione, ecc.), al fine di valutare l'opportunità di procedere alla sottoscrizione di tali successivi accordi;b) durante lo svolgimento dell'attività disciplinata dal contratto (qualora sia interamente o parzialmente integrato in un più ampi contratti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo contratto di ricerca, contratto di consulenza, accordo di collaborazione, ecc.).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 15.04.2018 alle ore 24.00 del 31.12.2020; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, ferma la possibilità per il Contraente di manifestare, con il preavviso di 30 (trenta) giorni dalla scadenza, l'intendimento al rinnovo per ulteriori tre anni.

E' altresì facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, limitatamente al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centottanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio, relativo al periodo 15.04.2018 - 31.12.2018, potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24.00 del 31.07.2018.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro il 31.03 di ogni anno.

Se il Contraente non paga entro i termini sopraindicati, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Art. 4 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010.

Art. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 VARIAZIONE DEL RISCHIO

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore.

L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 7 REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Per i contratti di durata pluriennale, qualora, a seguito di significative, motivate e circostanziate ipotesi di modifiche del rischio tali da alterare l'equilibrio economico del contratto, l'Assicuratore ritenga indispensabile chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 6 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 8 CLAUSOLA DI RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le Parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al primo comma dell'art.7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'articolo 25 "Produzione di informazioni sui sinistri" riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 9 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al secondo comma del citato art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

Art. 10 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

Art. 11 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art. 12 DANNI PRECEDENTI

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali precedenti sinistri che abbiano implicato una loro responsabilità.

Art. 13 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori. In ogni caso, il massimale stabilito in polizza per ogni richiesta di risarcimento rappresenta il limite di esposizione della Società anche in caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati.

Nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

***CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO***

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 14 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 15 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente il Foro di Milano.

Art. 16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 18 COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta relativa alla presente assicurazione, resta inteso che l'ammontare complessivo dei premi – nei termini disciplinati all'art. 2 - sarà versato interamente alla Società Delegataria che provvederà a dare quietanza complessiva dell'importo incassato.

In caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) gestirà e definirà direttamente con il Contraente/Assicurato la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'Assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

Art. 19 CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio imponibile anticipato è determinato dall'applicazione del tasso imponibile indicato nella Scheda offerta all'ammontare dei Ricavi conseguiti dal Contraente nel periodo di assicurazione di riferimento.

Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un premio annuo anticipato, calcolato sull'80% dell'ammontare preventivato dei Ricavi, come sotto indicato.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

Sulla base di quanto precede il premio minimo annuo anticipato imponibile viene così calcolato:

Ricavi preventivati (80%)	Tasso imponibile
Euro 64.000.000,00	come indicato nella Scheda Offerta
Premio annuo imponibile	come indicato nella Scheda Offerta

Successivamente alla data di scadenza di ciascun periodo di assicurazione, si procederà al calcolo del premio di regolazione come di seguito regolamentato.

Art. 20 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Con riferimento a quanto indicato nel precedente Articolo - Conteggio del Premio - entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati consuntivi dei Ricavi conseguiti.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 (novanta) giorni successivi al ricevimento, da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dall'Assicuratore e formalmente ritenuta corretta.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore termine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni e i chiarimenti necessari.

Nel caso di cessazione del contratto, ed in fase di regolazione premio, l'Assicurato dichiarerà i soli ricavi relativi al periodo assicurato, tenendo conto del rateo di pertinenza dell'anno contabile di riferimento.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 21 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato ha avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un Terzo avente titolo a rappresentarlo o vi sia attivazione dell'Autorità Giudiziaria.

Il Contraente o l'Assicurato fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

Art. 22 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI E PERITALI

La Società si impegna a gestire i sinistri, con la necessaria diligenza anche qualora rientrassero nell'ambito delle franchigie previste, come se tali scoperti o franchigie non esistessero, ed assume a proprio carico, a nome dell'Assicurato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale e amministrativa, designando, ove occorra, Legali, Tecnici e/o Periti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Ai sensi dell'Articolo 1917, terzo comma, del Codice Civile sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Relativamente alla nomina di Legali, Periti e Consulenti, l'Assicurato può affiancare, a quello nominato dalla Società, personale da esso incaricato e/o dipendente del suo Ufficio Legale e/o dell'Avvocatura dello Stato, fermo restando che tali costi saranno aggiunti al massimale di polizza e nel limite pari ad un quarto dello stesso, se la nomina viene effettuata insieme alla Società.

La Società non riconosce, peraltro, spese sostenute dall'Assicurato per Legali, Tecnici o Consulenti che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 23 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società corrisponde direttamente al Terzo danneggiato l'indennizzo dovuto, dandone contestuale comunicazione al Contraente, salvo i casi per cui quest'ultima ha formalmente richiesto alla Società il pagamento a proprio favore dopo aver provveduto alla tacitazione del Terzo danneggiato.

Art. 24 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'Articolo 1916 del Codice Civile, salvo esplicita autorizzazione del Contraente, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili, chiunque essi siano, del danno, a meno che il Contraente e/o l'Assicurato stessi non esercitino tale azione per il recupero di eventuali scoperti e/o franchigie e/o per le eccedenze del danno o delle perdite subiti rispetto all'indennizzo corrisposto dalla Società.

Art. 25 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Non si applica alla presente polizza.

Art. 26 PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni semestralità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto (es. CSV) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore; - la data di accadimento dell'evento; - la data della denuncia; - la tipologia dell'evento;
- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo); - la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.]:

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al primo comma del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

MASSIMALE E SCOPERTO

Le garanzie di cui al presente contratto sono prestate sino a concorrenza dei seguenti massimali:

Euro 1.000.000,00= (un milione) o maggiore importo indicato nella Scheda Offerta per ciascuno sinistro.

In ogni caso la massima esposizione annua della Società, a prescindere dal numero dei sinistri e dei progetti, non potrà eccedere l'importo di **Euro 3.000.000,00= (tre milioni) o maggiore importo indicato nella Scheda Offerta**.

L'assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto del **10% o minore percentuale indicata nella Scheda Offerta per ogni sinistro**, con il minimo assoluto di **Euro 25.000,00 (venticinquemila) o minore importo indicato nella Scheda Offerta** .

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

CONDIZIONI PARTICOLARI – OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ED OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni patrimoniali involontariamente e direttamente cagionati a terzi in conseguenza di circolazione di informazioni riservate in violazione degli accordi di riservatezza stipulati – nello svolgimento delle proprie attività e/o competenze istituzionali nonché nell'esecuzione di prestazioni di servizio e/o ricerca in base ad accordi anche di diritto privato con terzi - dal Politecnico e/o dai suoi Dipartimenti/Poli/Laboratori e Strutture di Ricerca, per inesatto o carente funzionamento delle procedure di sicurezza predisposte dal Contraente.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto dei soggetti del cui operato sia tenuto a rispondere: docenti, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo, assegnisti di ricerca, dottorandi, collaboratori, studenti, praticanti, tirocinanti, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato.

Si prende atto che l'Assicurato nell'ambito dello svolgimento dell'attività assicurata a termini del presente contratto, al fine della sottoscrizione di contratti e/o di accordi a titolo oneroso può gestire in via preliminare e/o precontrattuale informazioni di carattere riservato, anche nel caso della mancata stipula del relativo contratto, resta tra le parti convenuto che la garanzia di cui alla presente polizza s'intende prestata anche per la gestione delle precitate informazioni nell'ambito delle Condizioni Generali, Particolari e Limiti previsti in atti.

Art. 2 PRESUPPOSTI DI OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA

Sono presupposto di operatività della copertura i seguenti elementi:

- il possesso da parte dell'Assicurato e delle persone della cui opera questi si avvale, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- identificazione di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipano all'attività connessa all'accordo di riservatezza per conto dell'Assicurato;
- sussistenza di un atto sottoscritto da ciascun soggetto che partecipa all'attività connessa all'accordo di riservatezza per conto dell'Assicurato con cui viene formalizzato l'impegno a rispettare l'accordo di riservatezza;
- sussistenza ed aggiornamento di sistemi di sicurezza e controllo adottati dal Contraente per l'accesso agli atti/dati consistenti nel necessario utilizzo di username e password per accedere ad ogni singolo personal computer nonché nel necessario utilizzo di chiavi e/o badge elettronici per accedere ai locali in cui sono conservati i dati/atti relativi all'oggetto dell'accordo di riservatezza;
- l'adeguamento ed aggiornamento dei modelli e/o sistemi IT utilizzati per la tutela dei dati sulla base delle ultime ed aggiornate conoscenze, tecnico/scientifiche.

Art. 3 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) tutti i soggetti di cui l'Assicurato si avvalga per l'attività oggetto di copertura e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lett. a) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore od esercitino il controllo sociale;
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a).

Art. 4 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – VALIDITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità della polizza, a condizioni che tali richieste siano conseguenti a fatti posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione **o non oltre il numero di anni indicati nella Scheda offerta precedenti alla data di stipula della presente polizza (periodo di garanzia retroattiva).**

L'assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato entro **cinque anni o maggior numero di anni indicati nella Scheda offerta** dalla cessazione dell'efficacia dell'assicurazione, sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo di validità della polizza (periodo di garanzia ultrattiva).

Qualora il sinistro si realizzi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

La garanzia ultrattiva non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipuli, successivamente alla scadenza del presente contratto, una polizza assicurativa a copertura dei medesimi rischi.

Art. 5 ESCLUSIONI

La garanzia assicurativa prestata con la presente polizza non è valida:

- a) per i danni corporali o materiali;
- b) per i danni conseguenti all'irrogazione di multe, sanzioni amministrative e ammende;
- c) per i danni da operazioni dalle quali sia derivata all'Assicurato od a terzi un'indebita percezione di utilità;
- d) per i danni conseguenti a determinazioni volontariamente adottate dall'Assicurato in violazione degli impegni di riservatezza pattuiti;

Art. 6 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i fatti commessi nel mondo intero.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Scheda OFFERTA
Assicurazione RESPONSABILITA' CIVILE PER VIOLAZIONE ACCORDI DI RISERVATEZZA

	Somma assicurata	Tasso annuo imponibile promille (*)	Premio annuo imponibile	Imposta	Premio annuo lordo
Ricavi	79.618.825,20 €	0,3890	30.971,72 €	22,250%	37.862,93 €
TOTALE premio annuo			30.971,72 €		37.862,93 €
TOTALE premio periodo 15/4/2018-31/12/2018			21.938,30 €		26.819,58 €
TOTALE premio 5 anni 8 mesi e 15 giorni (valore massimo appalto)					216.134,23 €

N.B.: Il premio annuo imponibile sopra indicato deve essere calcolato sulla totalità dei "Ricavi" (somma delle voci del Conto Economico dell'Ateneo indicate nelle definizioni di Polizza), fermo restando che il premio annuo anticipato dal Contraente sarà calcolato secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico

IMPORTO ANNUO A BASE D'ASTA PER LOTTO ***

50.000,00 €

IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA PER LOTTO ***

285.416,67 €

VALORE DA INSERIRE IN PIATTAFORMA SINTEL COME VALORE ECONOMICO OFFERTO

Documento d'offerta

Sommario

Procedura	1
Valore dell'offerta	1
Parametri dell'offerta	1

Procedura

<i>Stazione Appaltante</i>	Politecnico di Milano
<i>Nome procedura</i>	Affidamento servizi assicurativi del Politecnico di Milano "Responsabilità civile per violazione degli accordi di riservatezza - NDA" - LC
<i>Identificativo della procedura</i>	92144417

Valore dell'offerta

<i>Fornitore</i>	Leonardo Assicurazioni - Agenzia di GENERA- LI ITALIA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Offerta economica</i>	216.134,23000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	21,61000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Base d'asta</i>	285.416,67000 EUR

Parametri dell'offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Nome requisito:</i>	Allegato A - Documento di gara unico europeo (DGUE) (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	L'operatore economico deve allegare a pena di esclusione producendo documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario allegato alle Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la compilazione del modello di formulario di Do-

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

	<p>cumento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.</p>
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	<p>Allegato A - Documento di gara unico europeo DGUE (1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: BUZZETTI GIAN LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): SqU4xje81K+iH5vOgfCaHQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1b6951eb8372de0792486c5de246b05165cbf46d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7b0035e777702d9fb93a88fb4db165b-008042e826f77bb9f2eb0c32106a9452d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Nome requisito:</i>	<p>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</p>
<i>Descrizione requisito:</i>	<p>Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara scegliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costituendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).</p>
<i>Risposta:</i>	<p>In forma singola</p>
<i>Nome requisito:</i>	<p>PASSOE (Parametro Amministrativo)</p>
<i>Descrizione requisito:</i>	<p>L'operatore economico dovrà, inoltre, allegare nell'apposito campo il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.</p>
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	<p>Passoe POLITECNICO DI MILANO RC Riservatezza.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: BUZZETTI GIAN LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): oNh5FD1L1XQ4TggRRzWrhw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4bf1cac178c30bdd23fb174427c141594a178b74</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d9e24b3dca2f6f67d074681c716ff70-fd6d5b38636e3b348ce1fad8d87f3548f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Nome requisito:</i>	<p>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>
<i>Descrizione requisito:</i>	<p>L'operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall'art.93 D.Lgs.50/2016, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara.</p>

<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	<p>Binder1.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 224 KB</p> <p>Firmatari: PARODI DAVIDE; BUZZETTI GIAN LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): hRCXNF9d4zj+3iZx9OHj/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 505a0fb40614c68234827a1fb3c0ef7fca5f4ff5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0ffd75d36765aacea779be5eccf91cefd02cc2fbbfd057647f9fb849ff55447b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico deve, a pena di esclusione salvo le eccezioni previste dal medesimo comma, produrre l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	<p>Binder1.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 224 KB</p> <p>Firmatari: PARODI DAVIDE; BUZZETTI GIAN LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): hRCXNF9d4zj+3iZx9OHj/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 505a0fb40614c68234827a1fb3c0ef7fca5f4ff5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0ffd75d36765aacea779be5eccf91cefd02cc2fbbfd057647f9fb849ff55447b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Nome requisito:</i>	Eventuali certificazioni a supporto delle riduzioni della garanzia provvisoria ex art.93 c.7 D.Lgs.50/2016 (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	L'importo della garanzia provvisoria può essere nei casi e con le modalità previste dall'art. 93, c. 7, D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico può alternativamente: •allegare copia in formato elettronico delle certificazioni o altri documenti a dimostrazione dei diversi casi previsti dall'art. 93, c. 7, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di firma). •allegare idonea dichiarazione resa dall'operatore

economico ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle dette certificazioni.

Caratteristiche tecniche dell'offerta

Nome requisito:

Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito:

Si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente.

Caratteristiche tecniche dell'offerta

Ricevuta versamento contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: BUZZETTI GIAN LUCA

Hash(MD5-Base64): jPn0u6iGJFdyCuI9R2wDTg==

Hash(SHA-1-Hex):
9dd32e519577852fc9b0c416fdbbd03d15d234ea

Hash(SHA-256-Hex): 0fe19406b1479a05867dda5b149ea5b-6b0aba2fbbb25b9b7863c4ff8dd9e955e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito:

Allegato D – Subappalto (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito:

In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione richiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.

Caratteristiche tecniche dell'offerta

Nome requisito:

Allegato E – Segreti tecnici (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito:

L'operatore economico deve dichiarare la presenza di segreti tecnici o commerciali all'interno della presente procedura ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti, redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato E. La presentazione di tale dichiarazione è opzionale. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione considererà tutti i documenti ricevuti privi di qualsiasi segreto tecnico o commerciale e procederà quindi, in caso di accesso agli atti, a trasmetterli interamente agli interessati.

Caratteristiche tecniche dell'offerta

Nome requisito:

Allegato B (eventuale) - Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito:

In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consorzio / GEIE, si richiede di caricare tutti i documenti individuati

negli atti di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.

Caratteristiche tecniche dell'offerta

Nome requisito:

Avvalimento (eventuale) (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito:

Nel solo caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'art. 89, D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare la seguente documentazione: 1. dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria. La dichiarazione deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000; 2. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante: • il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016, da rendere in modo conforme alla relativa sezione del documento Allegato A • l'obbligo verso l'operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico citato; • la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata; • copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. ovvero, in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, c. 5, D.Lgs. 50/2016 (normativa antimafia).

Caratteristiche tecniche dell'offerta

Nome requisito:

Procura (eventuale) (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito:

Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono l'offerta sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l'operatore economico deve allegare copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Caratteristiche tecniche dell'offerta

Procura Speciale.pdf.p7m

Dimensioni: 669 KB

Firmatari: BUZZETTI GIAN LUCA

Hash(MD5-Base64): E7xFeLoXJvev9R4KxBa/CQ==

Hash(SHA-1-Hex):

3ecc94f1fdfecc7c7c451b8c12537c67bb773e5a

Hash(SHA-256-Hex): fe5fe0eebf80c8babbd9c0f0fbe9b3e-9b217e4688ab2cabbe1fd343d9e8cd768

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito:

Allegato C – Patto di Integrità del Politecnico di Milano (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito:

Allegare copia dell'allegato C - Patti d'integrità, firmata digitalmente per accettazione.

Caratteristiche tecniche dell'offerta

Allegato C - patto integrità.pdf.p7m

Dimensioni: 118 KB

Firmatari: BUZZETTI GIAN LUCA

Hash(MD5-Base64): Ar8SjcANCaFM2s6FUrhKzQ==

Hash(SHA-1-Hex):

ad9d7fff581bbfe9ce4fd13c18f9f1f17a79ec77

Hash(SHA-256-Hex): ac931fff54698b4f2be519b6f1109b5-870ff203b1abe9da2d50a078b23c8a9c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito:

Possesso requisito capacità tecnico professionale: Autorizzazione esercizio attività assicurativa (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito:

L'operatore economico deve allegare documento che attesti di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura di cui al lotto per il quale intende concorrere. Deve essere indicato il numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e Gruppi assicurativi tenuto da IVASS, sezione dell'albo e data di iscrizione. Suddetto requisito può essere comprovato anche mediante autodichiarazione soggetta a verifica da parte della stazione appaltante.

Caratteristiche tecniche dell'offerta

Dich aut esercizio.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BUZZETTI GIAN LUCA

Hash(MD5-Base64): 1oOf+wsVizk5ZGvOYyNMjw==

Hash(SHA-1-Hex):
450fff15d86152c0649c6c763c1900358270ebdf

Hash(SHA-256-Hex): 59e3ed1123232b33c99dfcff1fb6e26-
e4a0499cce6a1b4fa6ce645506232c0e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Ulteriori dichiarazioni (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve produrre attraverso l'apposita casella di controllo (flag) disponibile in Sintel le ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipazione alla presente procedura di gara.

Caratteristiche tecniche dell'offerta

Nome requisito: 4.2.1.1 Incremento massimale per sinistro e massimale annuo (ART. 26 Capitolato MASSIMALE E SCOPERTO) (Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve selezionare la risposta appropriata tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare l'accoppiata del massimale di garanzia per sinistro e massimale annuo.

Risposta: Massimale per sinistro € 2.000.000,00 e massimale annuo € 6.000.000,00

Nome requisito: 4.2.1.2 Incremento numero anni garanzia retroattiva (ART. 4 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – VALIDITÀ DELLA GARANZIA) (Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve selezionare la risposta appropriata tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare il numero di anni della garanzia retroattiva.

Risposta: 5 anni

Nome requisito: 4.2.1.3 Incremento numero anni garanzia ultrattiva (ART. 4 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – VALIDITÀ DELLA GARANZIA) (Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve selezionare la risposta appropriata tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare il numero di anni della garanzia ultrattiva.

Risposta: 10 anni

Nome requisito: 4.2.1.4 Riduzione percentuale scoperto per sinistro (ART. 26 Capitolato MASSIMALE E SCOPERTO) (Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: L'operatore economico deve selezionare la risposta appropriata tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante

	te e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare la riduzione percentuale dello scoperto per sinistro.
<i>Risposta:</i>	5%
<i>Nome requisito:</i>	4.2.1.5 Riduzione importo minimo scoperto per sinistro (ART. 26 Capitolato MASSIMALE E SCOPERTO) (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	L'operatore economico deve selezionare la risposta appropriata tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell'apposito menu a tendina. L'offerente deve indicare l'importo minimo scoperto per sinistro.
<i>Risposta:</i>	€ 15.000
<i>Nome requisito:</i>	Allegato G – scheda di offerta economica (Parametro Economico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Nell'apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l'operatore economico dovrà allegare appropriata dichiarazione, conforme alla Scheda offerta di cui all'allegato G, a pena di esclusione, debitamente compilata e firmata digitalmente come meglio precisato nella tabella seguente. La tabella di Scheda offerta deve essere compilata indicando i prezzi offerti per ciascuna voce prevista. Le celle in giallo sono modificabili e devono essere compilate, il resto del foglio non è modificabile e provvede ai calcoli automatici per definire il prezzo totale offerto, visibile nel campo “VALORE DA INSERIRE IN PIATTAFORMA SINTEL COME VALORE ECONOMICO OFFERTO”. E' obbligatoria, a pena di esclusione dalla gara, l'indicazione di tutti i prezzi previsti nelle schede di offerta, anche ove non ricomprese nella voce “VALORE DA INSERIRE IN PIATTAFORMA SINTEL COME VALORE ECONOMICO OFFERTO”. ATTENZIONE: il valore da inserire nel campo “Offerta economica” in SINTEL DEVE corrispondere con il valore risultante nel campo “VALORE DA INSERIRE IN PIATTAFORMA SINTEL COME VALORE ECONOMICO OFFERTO” della relativa scheda di offerta, a pena di esclusione per indeterminatezza dell'offerta economica.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Allegato G scheda offerta economica assicurazioni - Polizza NDA (1).pdf.p7m Dimensioni: 418 KB Firmatari: BUZZETTI GIAN LUCA Hash(MD5-Base64): 3j7r7JdUcrXWTn2DbrvOag== Hash(SHA-1-Hex): ec1b1dc040aaa4f17ab94186ce2ea23606597b75 Hash(SHA-256-Hex): b9e28dd06244e78807149629e8f1b2e-7313e20878378d85d5044327d688f6c57 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Marca da bollo (Parametro Economico)

Descrizione requisito:

L'operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga il nome della procedura, nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio. In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo digitale".

Caratteristiche tecniche dell'offerta

Marca da bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 124 KB

Firmatari: BUZZETTI GIAN LUCA

Hash(MD5-Base64): Q181dFL8JN5txqF6g6RU9A==

Hash(SHA-1-Hex):
8554d11120b510e96fcf1c44a4a89197eb77cfa

Hash(SHA-256-Hex): e5eaf437ce44a4d9610cabdbfb71a24-718c453bbd0ae89dfd9a7dbdcdf9349ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



**PATTO DI INTEGRITÀ' tra gli OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE
PROCEDURE DI GARA INDETTE DAL POLITECNICO DI MILANO per l'esecuzione di
lavori e la fornitura di beni e servizi**

Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano.

La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell'operatore economico concorrente, comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell'offerta economica dell'operatore economico e del contratto che eventualmente consegue all'aggiudicazione.

Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall'Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell'ambito dell'esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità.

Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:

1. Elenco dei partecipanti;
2. Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
3. Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato);
4. Nominativo del soggetto aggiudicatario;
5. Ragioni che hanno determinato l'aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Ogni operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:

1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara;
2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa;
3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell'Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale;
5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
6. garantisce che all'interno della propria azienda non vi è alcuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione, sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, in caso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità:

1. esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all'offerta presentata nell'ambito della procedura di gara;
2. risoluzione o perdita del contratto;
3. escussione del deposito cauzionale;
4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità;
8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore.

Il presente patto di integrità esplica i suoi effetti fino al termine dell'esecuzione del contratto assegnato a seguito dell'espletamento della gara.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra Politecnico di Milano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data

IL DIRETTORE GENERALE

SOCIETA'
(FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)



PROCURA SPECIALE


La società "GENERALI ITALIA Società per Azioni", con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchese n.14, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso 00409920584, partita IVA n. 00885351007, n. R.E.A.: TV-364135, capitale sociale interamente versato Euro 1.618.628.450,00 (un miliardo seicentodiciotto milioni seicentoventottomila quattrocentocinquanta virgola zero zero); Impresa iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e di riassicurazione al n. 1.00021; impresa soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico Assicurazioni Generali spa ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n.026, in persona dei suoi rappresentanti:

- Francesco Girotti, nato a Roma il 16 dicembre 1966;
- Paolo Luciano Baiocchi, nato a Milano il 13 dicembre 1965;

entrambi domiciliati per la carica in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchese n.14, muniti degli occorrenti poteri, in relazione alla procedura indetta dal POLITECNICO DI MILANO per l'affidamento di servizi assicurativi

conferisce procura speciale

al Dr. Gian Luca Buzzetti, nato a Piacenza il 18.9.1968 - che già riveste la carica di Amministratore della Società "LEONARDO ASSICURAZIONI SRL" che ha per oggetto sociale lo svolgimento dell'attività e la gestione del mandato dell'Agenzia Generale Milano Liberazione di Generali Italia S.p.A., a presentare domanda per la partecipazione alla suddetta gara d'appalto, a sottoscrivere l'offerta ed i documenti che saranno ritenuti validi ed impegnativi a tutti gli effetti per i servizi assicurativi relativi alla predetta gara d'appalto nonché a svolgere ogni eventuale operazione alla stessa connessa (e, se la gara d'appalto suddetta andasse deserta, alle successive trattative private), ed a stipulare, in caso di aggiudicazione, le relative polizze e quant'altro occorra in esecuzione della gara d'appalto medesima. Il tutto con promessa di rato e valido.

GENERALI ITALIA SPA




Repertorio N. 7566

AUTENTICA DI FIRMA

Io Dr. Luca Tucci, notaio in Roma, con studio in Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, attesto che, avendomi dispensato dal dargliene lettura, hanno sottoscritto in mia presenza l'atto che precede, i signori:

- Dott. Francesco Girotti, nato a Roma il 16 dicembre 1966, e
- Dott. Paolo Luciano Baiocchi, nato a Milano il 13 dicembre 1965, entrambi domiciliati per la carica in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchese n. 14, non in proprio ma nella loro rispettiva qualità di Dirigente e Funzionario della "GENERALI ITALIA S.P.A.", società con unico socio, con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchese n. 14, capitale sociale euro 1.618.628.450,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, numero di iscrizione e codice fiscale 00409920584, partita IVA 00885351007, avvalendosi rispettivamente dei poteri di cui alle procure autenticate dal notaio Luca Bollini di Milano in data 27 ottobre 2017, repertorio n. 18037, raccolta n. 5769, registrata a Milano 2 il 10 novembre 2017 al n. 54924 serie 1T, e dal notaio Renata Mariella di Milano in data 20 giugno 2016, repertorio n. 38214, raccolta n. 12000, registrata a Milano 1 il 23 giugno 2016 al n. 21187 serie 1T, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo.
Roma, Via Leonida Bissolati n. 23, addì nove gennaio duemiladiciotto

